

## **L'ATTESTAZIONE DEL REVISORE CONTABILE SULLA RENDICONTAZIONE ANALITICA/REGOLATORIA DELLE SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTUALE**

### **1. SCOPO DEL DOCUMENTO**

L'art. 11 decies della legge 248/05 e l'Atto di Indirizzo del Ministro dei Trasporti del 31 dicembre 2006 prevedono l'obbligo di presentazione annuale all'ENAC ed al Ministero dei Trasporti<sup>1</sup> dei dati della rendicontazione analitica/regolatoria (la "rendicontazione.") delle società di gestione aeroportuale ("prospetti contabili di rendicontazione"). I dati trasmessi dalle suddette società di gestione devono essere corredati dall'attestazione del revisore contabile.

Obiettivo del presente documento è quello di definire le linee guida per lo svolgimento delle procedure di revisione da svolgere sui predetti prospetti contabili e suggerire un modello di relazione di revisione.

Le linee guida illustrate di seguito sono il risultato della rielaborazione dell'approccio illustrato nel Documento di ricerca Assirevi n. 127 emesso nel Settembre 2008, a seguito della richiesta formulata dall'ENAC; conseguentemente, il predetto Documento di ricerca è superato.

### **2. NORME DI RIFERIMENTO**

#### ***2.1 Finalità degli obblighi di rendicontazione delle società di gestione aeroportuale***

Il processo di definizione della regolazione tariffaria, inerente anche gli aspetti di redazione e presentazione dei dati della contabilità analitica e della relativa attività di revisione contabile, ha trovato attuazione nella Delibera CIPE n. 38/2007 - del 15 giugno 2007 come modificata dalla – Delibera CIPE n. 51/2008 - del 27 marzo 2008<sup>2</sup> (in seguito anche la 'Direttiva') e nelle "Linee guida" applicative elaborate dall'ENAC ed approvate, previo parere favorevole del NARS, dai Ministri del Trasporti e dell'Economia con Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009.

L'ENAC ha precisato in una nota indirizzata alle società di gestione che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge in ordine ad un'adeguata rendicontazione dei costi e dei ricavi ascrivibili a ciascun centro di tariffazione, e dunque per non incorrere nella riduzione del 10% di diritti e tasse

---

<sup>1</sup> Ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<sup>2</sup> L'unica modifica introdotta dalla Delibera CIPE n. 51/2008 è stata l'eliminazione della parola "meramente" al punto 5.3 – iter di approvazione - secondo capoverso.

ex-lege 324/76, così come previsto dall'art. 11 decies della legge 248/05, le società di gestione devono far riferimento alla disciplina sopra richiamata.

## **2.2 Schemi contabili e criteri di redazione della rendicontazione annuale**

Gli schemi dei prospetti contabili relativi ai dati della contabilità analitica/regolatoria da presentare ai fini degli adempimenti di rendicontazione sono contenuti nelle predette Linee Guida approvate dall'ENAC. La normativa di riferimento detta anche i criteri per la rendicontazione "regolatoria" (detta anche "ordinaria") ed "analitica" (detta anche "semplificata"), anche per i gestori aeroportuali in regime autorizzativo ex art. 17 della Legge 135/1997.

Inoltre, le Linee Guida dell'ENAC presentano specifiche istruzioni e dettano criteri in merito alle modalità applicative ritenute idonee ad assicurare la corretta applicazione della Delibera CIPE n. 38/2007 e delle Linee guida stesse nella redazione dei prospetti contabili nonché regole generali sulla riconduzione (riconciliazione) dei predetti schemi alle risultanze del bilancio d'esercizio del gestore aeroportuale.

I criteri previsti ai fini della rendicontazione regolatoria sono di seguito riassunti:

- 1) la riconciliabilità dei dati di costo e di ricavo indicati nei prospetti con le risultanze del bilancio civilistico;
- 2) l'esclusione di ogni costo e ricavo relativo alla gestione finanziaria, straordinaria e fiscale ad eccezione dell'IRAP sul costo del lavoro e dell'ICI, separatamente evidenziate;
- 3) la continuità dell'impianto contabile rispetto all'esercizio precedente;
- 4) la corretta imputazione dei costi e dei ricavi ai servizi regolamentati, non regolamentati ed alle attività escluse, secondo criteri di trasparenza, pertinenza, verificabilità;
- 5) l'aderenza dell'allocazione dei costi e dei ricavi ai criteri fissati dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- 6) i drivers impiegati per l'attribuzione diretta ed indiretta dei costi ai vari centri di tariffazione, alle attività non regolamentate ed alle attività escluse;
- 7) il trattamento riservato agli oneri sostenuti a titolo di incentivazione, promozione del traffico;
- 8) la corrispondenza tra i dati relativi alle immobilizzazioni ed i valori iscritti a libro cespiti, con dichiarazione di esclusione dei beni interamente ammortizzati;
- 9) il rispetto dei criteri stabiliti dalle linee guida per il calcolo del valore residuo netto delle immobilizzazioni da includere nel CIN (capitale investito netto);
- 10) il trattamento contabile riservato ai finanziamenti pubblici pervenuti, sotto qualunque denominazione o natura, ai gestori;
- 11) il rispetto dei requisiti fissati dalle linee guida per l'imputabilità a tariffa dei contributi pubblici concessi a titolo non oneroso;
- 12) il trattamento contabile riservato negli ultimi 5 anni agli interventi di manutenzione pluriennali;
- 13) rivalutazioni di legge, se effettuate, e relativo scorporo;
- 14) aliquote di ammortamento applicate nella contabilità regolatoria ed eventuali rettifiche e riconciliazione con le relative appostazioni in bilancio;

- 15) margini lordi conseguiti dal gestore nelle attività non regolamentate (solo nel caso che la società intenda esercitare la deroga prevista dalla Direttiva al par. 1.2 ultimo capoverso);
- 16) certificazione della separazione contabile adottata con riferimento all'attività di handling ex art. 7 D.Lgs. 18/1999 con contestuale verifica di assenza di flussi finanziari tra l'attività di assistenza a terra e le altre attività esercitate dal gestore;
- 17) per le attività regolamentate e non regolamentate erogate internamente al sedime da società legate al gestore aeroportuale da relazione di controllo, come definita dall'art. 2359 del codice civile e dai principi contabili internazionali, la contabilità analitica predisposta dal gestore dovrà risultare depurata, delle partite infragruppo, mediante la metodologia del consolidamento integrale.

I criteri previsti ai fini della rendicontazione analitica sono di seguito riassunti:

1. la riconciliabilità dei dati riportati nel prospetto sintetico con le risultanze del bilancio civilistico;
2. l'assenza di partite straordinarie, della gestione finanziaria, di carattere fiscale, ad eccezione dell'IRAP sul lavoro dipendente e dell'ICI;
3. la corretta allocazione dei costi e dei ricavi ai singoli servizi regolamentati, all'insieme dei servizi non regolamentati ed alle eventuali attività escluse;
4. la rispondenza dei dati e della loro allocazione ai principi fissati dalla legge 248/05, dalla Direttiva e dalle Linee guida;
5. la rispondenza delle immobilizzazioni riportate nel bilancio ai valori netti da "libro cespiti";
6. l'esplicitazione delle aliquote di ammortamento applicate, se modificate rispetto a quelle di bilancio;
7. l'esclusione di contributi pubblici a qualunque titolo pervenuti alla società in conto "impianti".

Considerato che i dati trasmessi dalla società di gestione rappresentano la rendicontazione di costi e ricavi secondo i criteri di contabilità analitica che, in generale, sono il frutto dell'applicazione di criteri selezionati da ciascuna società di gestione in base alla propria discrezionalità pur nel rispetto dei parametri qualitativi contenuti nelle Linee Guida, è necessario che i prospetti contabili di rendicontazione siano corredati da esaurienti note esplicative e note di dettaglio con esplicita dichiarazione di conformità alle Linee Guida ed illustrazione delle modalità e dei criteri applicati nella predisposizione degli stessi.

### **2.3 Obblighi di revisione contabile**

La legge 248/05 all'art. 11 nonies prevede che i dati trasmessi siano "*certificati*" dalla società di revisione senza fornire specifiche indicazioni sulla natura e sulla portata delle procedure di revisione contabile. Anche le Linee Guida applicative elaborate dall'ENAC prevedono, limitatamente a quanto previsto alla sezione 5.1.3, punto 41 (per la contabilità semplificata)/alla sezione 5.4, punto 139 (per la contabilità regolatoria), che i dati trasmessi siano "*certificati*" dalla società di revisione.

Nel caso di contabilità regolatoria "la società di certificazione del bilancio dovrà dichiarare" altresì il rispetto dei criteri riepilogati ai punti da 1. a 17. di cui al precedente paragrafo 2.2.

Nel caso di contabilità analitica il punto 41 delle Linee Guida prevede che venga presentata all'ENAC "una dichiarazione resa da Società di certificazione che dovrà attestare" il rispetto dei criteri riepilogati ai punti da 1. a 7. di cui al precedente paragrafo 2.2.

Per i gestori parziali e parziali precari la certificazione dovrà altresì esprimersi in ordine alle partite attive e passive che, nell'esercizio, hanno trovato annotazione nel conto economico e nello stato patrimoniale in ragione delle risorse introitate per effetto del regime autorizzatorio previsto dall'art. 17 della legge 135/97 e per i vincoli cui tali risorse sono assoggettate.

Come precisato con nota del 15 aprile 2008 (Prot. 0024167/DIRGEN/CEC), l'ENAC ritiene requisito essenziale la preventiva approvazione, da parte dell'organo deliberante della società di gestione, dell'impianto di contabilità analitica che verrà trasmesso all'Ente in applicazione della disciplina di settore, stante anche la necessità di assicurare continuità e comparabilità, tra un'annualità e la successiva, della struttura dei dati che la società è tenuta a trasmettere.

### **3. SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE (GIUDIZIO DI CONFORMITÀ) SUI PROSPETTI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE**

La norme richiamate nel precedente paragrafo 2.3 convergono sulla necessità di assoggettare i prospetti contabili della rendicontazione analitica/regolatoria ad un'attività di revisione contabile finalizzata ad esprimere un giudizio di conformità dei prospetti contabili di rendicontazione ai criteri stabiliti dalla Delibera CIPE n- 38/2007 - del 15 giugno 2007 e successive modifiche e dalle "Linee Guida" applicative elaborate dall'ENAC. In particolare, lo svolgimento della revisione contabile dei prospetti contabili di rendicontazione comporta la verifica dei criteri esplicitati dalle Linee guida dell'ENAC, sia nel caso di rendicontazione regolatoria sia di rendicontazione analitica.

A questi fini, poiché allo stato attuale il corpo dei principi di revisione raccomandati dalla professione non contempla una guida in tema di revisione contabile di bilanci redatti ai soli fini di specifici utilizzatori<sup>3</sup>, è necessario fare riferimento ai principi di revisione Internazionali, in particolare all'ISA 800 – Special Considerations – Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks. Le procedure di revisione che il revisore è chiamato a svolgere sui prospetti contabili di rendicontazione devono essere inquadrare e ricondotte nell'ambito dei generali principi di revisione ai fini dell'espressione di un giudizio di conformità su tali dati.

In accordo con le specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida, l'incarico per lo svolgimento della revisione contabile sui prospetti contabili della rendicontazione analitica e/o regolatoria deve essere conferito al medesimo revisore che ha svolto la revisione contabile completa del bilancio d'esercizio a cui sono riferibili e/o riconducibili i dati della contabilità separata oggetto di rendicontazione.

---

<sup>3</sup> I dati trasmessi dalla società di gestione aeroportuale rappresentano la rendicontazione di costi e ricavi secondo i criteri di contabilità analitica che ciascuna società di gestione adotta in base alla propria autonomia gestionale, secondo parametri dichiarati dalla medesima società, in aderenza ai criteri fissati dalle stesse "Linee Guida" ENAC.

Generalmente, il revisore incaricato dispone di un'adeguata conoscenza del sistema contabile-amministrativo e del relativo sistema dei controlli interni ed in particolare del processo di formazione del bilancio e dei criteri di valutazione adottati ai fini della redazione del bilancio d'esercizio del gestore aeroportuale. Tale conoscenza è di norma stata acquisita nel corso della revisione contabile del bilancio. Tuttavia, il revisore dovrà acquisire la comprensione del sistema di contabilità analitica finalizzato all'incarico di revisione dei prospetti di rendicontazione. L'incarico di revisione contabile dei prospetti contabili di rendicontazione è sottoposto a tutti i limiti propri di un procedimento revisionale. Secondo il principio di revisione internazionale ISA 800, la revisione contabile è pianificata e condotta con l'obiettivo di esprimere un giudizio professionale sui prospetti contabili di rendicontazione e sulle note esplicative di corredo "nel loro complesso". Il procedimento revisionale è svolto tenendo conto dei concetti di "significatività", di "rischio di revisione" e "controlli campionari".

Si segnalano di seguito le principali procedure di revisione ritenute idonee per l'espressione del giudizio di conformità:

- pianificare l'incarico secondo le linee generali del principio di revisione n. 300 e delineare un appropriato piano di revisione ed un piano dettagliato dei controlli;
- ottenere un'adeguata evidenza delle riconciliazioni tra contabilità analitica e contabilità generale;
- accertare che i criteri di presentazione utilizzati per la predisposizione dei prospetti di rendicontazione siano conformi alle Linee Guida ENAC;
- accertare, su base campionaria, che i prospetti di rendicontazione siano preparati in conformità a tutti i criteri previsti per la rendicontazione analitica o regolatoria, rispettivamente ai sensi della sezione 5.1.3, punto 41 delle Linee Guida e della sezione 5.4, punto 139;
- esaminare la progettazione e il funzionamento del sistema di contabilità analitica posto in essere dall'impresa per la predisposizione dei prospetti di rendicontazione;
- ottenere adeguati e sufficienti elementi probativi a supporto dei dati presentati nei prospetti contabili di rendicontazione tramite verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi quali, ad esempio, l'ispezione delle registrazioni o dei documenti, sia interni che esterni, in forma cartacea, elettronica o in altra forma; l'ispezione delle attività materiali ovvero la verifica fisica dei beni; l'osservazione diretta di un processo o di una procedura durante il suo svolgimento; l'indagine e la richiesta di informazioni alle persone che possiedono le necessarie conoscenze, sia dell'area amministrativo-finanziaria che di altre aree, sia all'interno che all'esterno dell'impresa; la richiesta di conferme esterne; il ricalcolo dell'accuratezza matematica dei documenti o delle registrazioni anche attraverso l'uso della tecnologia informatica; lo svolgimento di procedure di analisi comparativa, che consistono nella valutazione delle informazioni economico-finanziarie effettuata tramite lo studio di plausibili relazioni sia tra dati economico-finanziari che tra dati di altra natura ovvero nell'analisi di scostamenti e relazioni individuati che risultano incoerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono significativamente rispetto agli importi attesi. A tal fine il revisore si avvale, fra l'altro, anche delle procedure già svolte in sede di revisione di bilancio;
- accertare che i dati oggetto di rendicontazione siano descritti in modo chiaro e completo nelle note esplicative.

Nell'esprimere le proprie conclusioni e, quindi, nel valutare la conformità dei prospetti contabili di rendicontazione ai criteri di riferimento richiamati nelle note esplicative, il revisore può riscontrare la presenza di rilievi da indicare nel paragrafo che precede quello delle conclusioni.

In presenza di rilievi sia relativi al bilancio d'esercizio (già espressi nella relazione emessa sul bilancio) che ai dati presentati nei prospetti contabili di rendicontazione, il revisore emetterà un giudizio con rilievi. I rilievi sui dati presentati nei prospetti contabili di rendicontazione possono riguardare ad esempio eventuali deviazioni rispetto ai criteri di redazione richiamati nelle Linee Guida dell'ENAC ed illustrati nelle note esplicative ovvero carenze nell'informativa fornita nonché limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.

In via generale, qualora dal lavoro di revisione sui prospetti di rendicontazione emergano dei rilievi, il revisore dovrà valutare se è in grado di esprimere le proprie conclusioni emettendo un giudizio con rilievi o se la portata dei rilievi non sia tale da impedire comunque la formulazione delle conclusioni.

In casi particolari in cui il revisore abbia espresso un giudizio avverso, o abbia dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio, sul bilancio d'esercizio, il revisore dovrà attentamente valutare se è in grado di esprimere delle conclusioni sui prospetti contabili di rendicontazione.

Eventuali richiami di informativa, anche già formulati nella relazione di revisione sul bilancio d'esercizio, possono essere effettuati dopo l'espressione del giudizio per aspetti di particolare rilevanza al fine di agevolare la comprensione dei prospetti di rendicontazione.

La relazione del revisore dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione della società di gestione. Poiché la relazione è formulata per le particolari finalità degli obblighi di regolazione tariffaria, essa conterrà uno specifico paragrafo di limitazione all'uso ed alla circolazione che dovrà indicare che la relazione è predisposta solo ad uso della società di gestione per le finalità dell'art. 11 decies della Legge 248/05 e non potrà essere utilizzata per altri fini o divulgata a terzi.

### **3.1 Lettera di incarico**

Lo svolgimento della revisione contabile dei prospetti contabili di rendicontazione del gestore aeroportuale presuppone che il revisore ottenga specifica lettera d'incarico, ovvero formale accettazione di una proposta, dagli amministratori della stessa entità che identifichi l'oggetto dell'incarico e le regole contrattuali di riferimento ai fini della comunicazione all'ENAC dei dati consuntivi analitici e degli altri indicatori previsti dalla normativa di riferimento. La proposta conterrà tutti i richiami alla responsabilità degli amministratori ed ai limiti insiti nei dati trasmessi all'ENAC.

### **3.2 Significatività**

Come previsto dai principi di revisione, nello svolgimento delle verifiche in oggetto il revisore determinerà la soglia di significatività (materialità). La determinazione del livello di materialità avverrà, in accordo con il principio di revisione n. 320 – Il concetto di significatività nella revisione, valutandone l'impatto sia a livello dei conti annuali separati nel loro complesso, sia in relazione a singoli conti separati, classi di operazioni e informazioni.

Nel valutare la corretta presentazione dei prospetti di rendicontazione, il revisore deve stabilire se l'insieme degli errori rilevati e non eliminati sia significativo.

L'insieme degli errori rilevati e non eliminati comprende:

- a) specifici errori identificati dal revisore incluso l'effetto netto degli errori identificati nel corso delle precedenti revisioni e non ancora eliminati;
- b) la miglior stima del revisore di altri errori che non possono essere specificamente identificati (ad esempio, errori prevedibili).

Il revisore deve valutare se l'insieme degli errori non eliminati sia significativo. Se il revisore conclude che gli errori sono significativi, deve considerare di ridurre il rischio di revisione estendendo le procedure di revisione o chiedendo alla Direzione di correggere i prospetti di rendicontazione. La Direzione può infatti essere disposta a modificare i prospetti di rendicontazione a seguito degli errori rilevati.

Se la Direzione rifiuta di correggere i prospetti di rendicontazione ed i risultati dell'estensione delle procedure di revisione non permettono al revisore di concludere che l'insieme degli errori non eliminati non sia significativo, il revisore deve considerarne gli effetti ai fini dell'espressione del proprio giudizio.

Se l'insieme degli errori non eliminati che il revisore ha identificato, si avvicina al livello di significatività prefissato, il revisore deve considerare la probabilità che gli errori non rilevati, unitamente all'insieme degli errori non eliminati, possano superare il livello di significatività. Pertanto, se l'insieme degli errori non eliminati si avvicina al livello di significatività, il revisore deve prendere in considerazione se ridurre il rischio svolgendo procedure di revisione aggiuntive o richiedere alla Direzione di correggere i prospetti di rendicontazione eliminando gli errori identificati.

In base ai livelli di materialità determinati, il revisore effettuerà verifiche campionarie sulla base delle indicazioni del principio di revisione n. 530 – Campionamento di revisione, per ogni voce dei conti annuali separati di rendicontazione in misura sufficiente da escludere l'esistenza di errori di importo significativo.

Per “Campionamento di revisione” (campionamento) si intende l'applicazione di procedure di revisione su un numero di voci inferiore alla totalità delle voci che compongono il saldo di un conto separato o una classe di operazioni in modo tale che tutte le voci abbiano una probabilità di essere selezionate. Ciò consente al revisore di ottenere e valutare gli elementi probativi su determinate caratteristiche delle voci selezionate e trarre una conclusione sull'intera popolazione dalla quale il campione è estratto. Il campionamento può essere effettuato utilizzando sia un approccio statistico sia un approccio non statistico.

Il termine “Campionamento statistico” indica qualsiasi metodologia di campionamento che possieda le seguenti caratteristiche:

- (a) selezione casuale di un campione; e
- (b) utilizzo del calcolo delle probabilità per valutare i risultati del campione, ivi inclusa la determinazione del rischio di campionamento.

Un metodo di campionamento che non possieda le caratteristiche evidenziate ai precedenti punti (a) e (b) è considerato un metodo di campionamento non statistico.

Per quanto riguarda le procedure di validità, il revisore deve proiettare gli errori monetari riscontrati nel campione sull'intera popolazione e considerare l'effetto dell'errore proiettato sia sul particolare obiettivo della verifica sia sulle altre aree della revisione. Il revisore proietta l'errore complessivo sulla popolazione, al fine di ottenere una visione globale della dimensione degli errori e confrontarla con l'errore accettabile. Per le procedure di validità, l'errore accettabile è rappresentato da un importo minore o uguale alla stima preliminare di significatività, utilizzata dal revisore per i singoli conti separati oggetto di revisione.

Nel caso delle procedure di validità, un errore di entità inaspettatamente elevata nel campione può far ritenere al revisore che un singolo conto separato o una classe di operazioni e informazioni siano significativamente inesatte, in assenza di ulteriori elementi probativi da cui risulti che non vi è alcun errore significativo.

Se la valutazione dei risultati del campionamento indica che la valutazione preliminare delle caratteristiche rilevanti della popolazione deve essere rivista, il revisore può chiedere alla direzione aziendale di indagare sugli errori individuati e sulla possibilità di esistenza di ulteriori errori ed apportare le dovute rettifiche; e/o modificare le procedure di revisione pianificate, e/o considerare l'effetto sul proprio giudizio di revisione.

### **3.3 Procedure di verifica richieste dalle Linee Guida**

Il paragrafo 2.2 delle Linee Guida presenta specifiche istruzioni e criteri in merito alle modalità applicative ritenute idonee ad assicurare la corretta applicazione della Delibera CIPE n. 38/2007 e delle Linee guida nella elaborazione dei prospetti contabili di rendicontazione nonché regole generali sulla riconduzione (riconciliazione) dei predetti schemi alle risultanze del bilancio d'esercizio del gestore aeroportuale.

Come affermato in precedenza, tali criteri e modalità applicative sono oggetto di verifica specifica nell'ambito dell'esame dei prospetti di separazione contabile.

Al fine di migliorare la comprensione della natura e della portata del lavoro di revisione, la relazione della società di revisione conterrà un paragrafo esplicativo delle principali procedure di revisione svolte necessarie all'ottenimento di sufficienti ed appropriate evidenze probative ai fini dell'espressione del proprio giudizio di conformità sui prospetti contabili di rendicontazione regolatoria e/o analitica della società.

### **3.4 Responsabilità dei Prospetti contabili di rendicontazione**

Ai fini dell'emissione della relazione, il revisore dovrà ottenere la lettera di attestazione nella quale vengano confermate la completezza e correttezza dei prospetti contabili e delle note esplicative trasmesse all'ENAC e la responsabilità degli amministratori della società di gestione relativamente al rispetto della normativa di settore.



### 3.5 *Eventi successivi*

Fra la data di approvazione del bilancio d'esercizio e la redazione dei prospetti contabili, potrebbero insorgere eventi afferenti il periodo in esame, non considerati nel bilancio perché manifestatisi successivamente alla sua approvazione. Il trattamento di eventi successivi di cui il revisore sia venuto a conoscenza dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti, anche tramite lo svolgimento delle procedure di revisione sui prospetti contabili, deve essere considerato nelle specifiche circostanze tenendo conto delle linee guida generali previste dal par. 1 del principio di revisione n. 560 – Eventi successivi.

L'Allegato 1 al presente documento illustra il modello di relazione del revisore per il giudizio di conformità.

FEBBRAIO 2011

*"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."*

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI PROSPETTI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE  
RELATIVI AI CORRISPETTIVI REGOLAMENTATI E NON REGOLAMENTATI AL 31 DICEMBRE 20XX.**

Al Consiglio di Amministrazione della  
XXX – Società di gestione dell'aeroporto di YYYYY

In esecuzione dell'incarico conferitoci ai sensi di quanto disposto dalla legge 248/05 all'art. 11 (nonies in caso di regolatoria, decies in caso di semplificata), abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti contabili di rendicontazione (Allegato A) organizzati per centri di costo e ricavo e le relative note esplicative (Allegato B) (di seguito anche "Prospetti") della società XXX ("Società"), riferiti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 20xx, integrati dalle informazioni di cui all'Allegato 3 alle Linee Guida dell'ENAC, approvate con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 (di seguito, Linee Guida). I Prospetti sono stati redatti dagli amministratori in base alle disposizioni della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche nonché alle Linee Guida applicative elaborate dall'ENAC ed approvate con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2008.

**Responsabilità degli amministratori per i Prospetti**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei presenti Prospetti in conformità alle disposizioni della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche nonché alle Linee Guida applicative elaborate dall'ENAC ed approvate con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2008, e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di Prospetti che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

**Responsabilità del revisore**

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio di conformità di tali Prospetti alla Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche ed ai criteri previsti per la rendicontazione analitica regolatoria [*semplificata*] ai sensi della sezione 5.4 punto 139 [*sezione 5.1.3 punto 41*] delle Linee Guida, basato sul nostro esame.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire la ragionevole sicurezza che i Prospetti non contengano errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nei Prospetti. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nei Prospetti dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione ed alla corretta

rappresentazione dei Prospetti da parte dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché della presentazione dei Prospetti nel loro complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

### **Giudizio**

A nostro giudizio gli allegati Prospetti della Società XXX al 31 dicembre 20xx sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri previsti dalla Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche ed alle sopra richiamate Linee Guida applicative elaborate dall'ENAC.

*(eventuali richiami di informativa)*

### **Altri aspetti**

Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, il nostro esame ha comportato, tra l'altro, l'ottenimento di adeguate e sufficienti evidenze probative in merito a:

*(nel caso di contabilità regolatoria)*

- riconciliabilità dei dati di costo e di ricavo indicati nei prospetti con le risultanze del bilancio civilistico;
- esclusione di ogni costo e ricavo relativo alla gestione finanziaria, straordinaria e fiscale ad eccezione dell'IRAP sul costo del lavoro e dell'ICI, separatamente evidenziate;
- continuità dell'impianto contabile rispetto all'esercizio precedente;
- corretta imputazione dei costi e dei ricavi ai servizi regolamentati, non regolamentati ed alle attività escluse, secondo criteri di trasparenza, pertinenza, verificabilità;
- aderenza dell'allocazione dei costi e dei ricavi ai criteri fissati dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- drivers impiegati per l'attribuzione diretta ed indiretta dei costi ai vari centri di tariffazione, alle attività non regolamentate ed alle attività escluse;
- trattamento riservato agli oneri sostenuti a titolo di incentivazione, promozione del traffico;
- corrispondenza tra i dati relativi alle immobilizzazioni ed i valori iscritti a libro cespiti, con dichiarazione di esclusione dei beni interamente ammortizzati;
- rispetto dei criteri stabiliti dalle linee guida per il calcolo del valore residuo netto delle immobilizzazioni da includere nel CIN;
- trattamento contabile riservato ai finanziamenti pubblici pervenuti, sotto qualunque denominazione o natura, ai gestori;
- rispetto dei requisiti fissati dalle linee guida per l'imputabilità a tariffa dei contributi pubblici concessi a titolo non oneroso;
- trattamento contabile riservato negli ultimi 5 anni agli interventi di manutenzione pluriennali;
- rivalutazioni di legge, se effettuate, e relativo scorporo;

- aliquote di ammortamento applicate nella contabilità regolatoria, di cui alle Linee guida ed eventuali rettifiche e riconciliazione con le relative appostazioni in bilancio;
- margini lordi conseguiti dal gestore nelle attività non regolamentate (*solo nel caso che la società intenda esercitare la deroga prevista dalla Direttiva al par. 1.2 ultimo capoverso*);
- separazione contabile adottata con riferimento all'attività di handling ex art. 7 D.Lgs. 18/1999 con contestuale verifica di assenza di flussi finanziari tra l'attività di assistenza a terra e le altre attività esercitate dal gestore;
- depurazione delle partite infragruppo, mediante la metodologia del consolidamento integrale, per le attività regolamentate e non regolamentate erogate internamente al sedime da società legate al gestore aeroportuale da relazione di controllo, come definita dall'art. 2359 del codice civile e dai principi contabili internazionali.

*(nel caso di contabilità semplificata)*

- la riconciliabilità dei dati riportati nel prospetto sintetico con le risultanze del bilancio civilistico;
- l'assenza di partite straordinarie, della gestione finanziaria, di carattere fiscale, ad eccezione dell'IRAP sul lavoro dipendente e dell'ICI;
- la corretta allocazione dei costi e dei ricavi ai singoli servizi regolamentati, all'insieme dei servizi non regolamentati ed alle eventuali attività escluse;
- la rispondenza dei dati e della loro allocazione ai principi fissati dalla legge 248/05, dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- la rispondenza delle immobilizzazioni riportate nel bilancio ai valori netti da "libro cespiti";
- l'esplicitazione delle aliquote di ammortamento applicate, se modificate rispetto a quelle di bilancio;
- l'esclusione di contributi pubblici a qualunque titolo pervenuti alla società in conto "impianti".

### **Limitazioni all'uso ed alla divulgazione**

In considerazione della finalità riservata del nostro lavoro, la presente relazione viene rilasciata per vostra informazione e potrà essere trasmessa esclusivamente all'Ente nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), al CIPE, ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dell'Economia e delle Finanze (MEF), per le finalità previste dalla Delibera CIPE e dalle Linee Guida sopra menzionate. Pertanto, essa non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi.

Luogo, data

Società di revisione

Nome e cognome  
(Revisore contabile)